

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/77 DEL CONSIGLIO**del 28 novembre 1977****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla od insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo tempo-

aneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

- dal 1° gennaio al 28 febbraio 1978 per il prodotto di cui alla tabella I,
- dal 1° gennaio al 30 giugno 1978 per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I q)	Sarde della specie <i>Sardinops sagax</i> o ocellata (dette «Pilchards»), fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione (a)	4

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I q)	Storioni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (a)	0
ex 03.01 B II a) e B II b) 7	Filetti di aringhe freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (a)	0
ex 03.02 A I a)	Aringhe secche, salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione (a)	0
ex 03.02 A I c)	Acciughe (<i>Engraulis</i> sp. p.) salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	0
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria di trasformazione (a)	7
ex 03.02 A II d)	Filetti di aringhe secche, salate o in salamoia, destinate all'industria di trasformazione (a)	0
ex 16.04 B	Salmone da trasformare in pasta (spreads, pastes) o in prodotti simili (a)	0
ex 16.04 C II	Aringhe salate con aggiunta di spezie, presentate in barili, destinate all'industria di trasformazione (a)	0
ex 16.04 C II	Fianchi di aringhe, preparati o conservati nell'aceto presentati in barili o altri imballaggi di contenuto netto di 10 kg o più, destinati all'industria di trasformazione (a)	0
23.07 A	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	0

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.